



### Sommario

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2008, n. 11

**Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6**

#### DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- n. 239 del 21/7/2009: **Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Salvatore Caronna. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Lorenzo Rossi**
- n. 240 del 21/7/2009: **Convalida della elezione dei signori Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17 Legge elettorale n. 108/1968)**

### LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11

**NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

#### Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.

#### Art. 2 Divulgazione, formazione ed aggiornamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.
2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministrazione di sostegno nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli in-

terventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.

3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.

4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.

#### Art. 3

##### *Funzioni di coordinamento e monitoraggio*

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:

- a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
- b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

#### Art. 4

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 24 luglio 2009

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei Consiglieri Monari, Borghi, Mezzetti, Bortolazzi, Piva, Nanni, Delchiappo, Guerra e Zanca; oggetto assembleare n. 4582 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 251 in data 8 aprile 2009;
- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la sa-

lute e Politiche sociali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2009 del 15 luglio 2009, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Gabriella Ercolini, nominata dalla commissione in data 20 maggio 2009;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 22 luglio 2009, atto n. 96/2009.

**AVVERTENZA** - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### NOTA ALL'ART. 4

#### Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 luglio 2009, n. 239

**Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Salvatore Caronna. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Lorenzo Rossi**

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 21 luglio 2009)

PRESIDENTE: Il consigliere Salvatore Caronna (con lettera datata e pervenuta il 10 luglio 2009) ha presentato formali dimissioni da componente dell'Assemblea legislativa essendo stato eletto alla carica di Parlamentare europeo e optando, quindi, per tale carica ai sensi dell'articolo 22 – secondo comma della Costituzione.

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.

(omissis)

(Con votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Salvatore Caronna).

PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del Consigliere subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito:

«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.».

PRESIDENTE: Dò atto che dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna, relativo alla elezione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna – anno 2005, risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 11 di quella circoscrizione, avente il contrassegno “Uniti nell'Ulivo” e per la quale fu eletto il consigliere Salvatore Caronna, il signor Lorenzo Rossi.

Proclamo dunque Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario Consigliere Salvatore Caronna, il signor Lorenzo Rossi, e lo invito, se è presente, a prendere posto fra gli altri Consiglieri.

Entra il Consigliere Rossi.

(omissis)

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 – secondo comma della citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione; comunque, i Consiglieri regionali divengono titolari dei doveri, dei diritti e delle prerogative inerenti alla loro funzione per il solo fatto dell'avvenuta elezione e dal momento in cui sono proclamati eletti (art. 1 del Regolamento interno).

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 luglio 2009, n. 240

**Convalida della elezione dei signori Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17 Legge elettorale n. 108/1968)**

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 21 luglio 2009)

PRESIDENTE: Nella seduta del 30 giugno 2009 sono stati proclamati eletti a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, i signori Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti, ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale), integrato dal comma 3 dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17 – comma 2 – della citata Legge n. 108/1968, l'Assemblea deve provvedere per la convalida di tale elezione come previsto dallo stesso articolo 17.

Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità applicabili alla carica di Consigliere regionale sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati consegnati in tempo opportuno a ciascun consigliere.

A norma dell'art. 4 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni del predetto Consigliere proclamato eletto così formulando la propria proposta (con deliberazione 14 maggio 2008, n. 119):

«(omissis)

Nella seduta dell'Assemblea legislativa del 30 giugno 2009 con atto n. 226 sono stati proclamati eletti Consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, i signori Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti.

L'art. 122 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 indica le disposizioni per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali.

La seguente normativa indica le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità:

- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni;
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Gli artt. 27 comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione indicano le disposizioni per la convalida dei Consiglieri e per deliberare sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità da parte dell'Assemblea legislativa.

La documentazione, relativa ai Consiglieri in argomento, è stata acquisita agli atti della Direzione generale con:

- prot. n. 19080 e 19081 dell'1 luglio 2009 per il Consigliere Alberti;
- prot. n. 19306 del 3 luglio 2009 per il Consigliere Pedulli;
- prot. n. 19679 del 7 luglio 2009 per il Consigliere Casadei;

- prot. n. 19696 del 7 luglio 2009 per il Consigliere Fogliazza;
- prot. n. 20009 del 9 luglio 2009 e n. 20304 del 13 luglio 2009 per la Consigliera Majani.

Non sussistono cause d'ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalle Leggi 154/81, 55/90 e dai decreti legislativi 502/92 e 267/00, pertanto si ritiene di poter dar corso alla procedura per la convalida della elezione dei Consiglieri regionali Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno.

Si dà atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale", che indica che nessuna elezione può essere convalidata prima di 15 giorni dalla data della proclamazione.

Il Direttore generale, dott. Luigi Benedetti ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto, secondo le indicazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 recante "Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione 45/03".

Per quanto precede, a votazione palese e all'unanimità dei presenti,

#### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

delibera:

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione dei Consiglieri regionali Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti, proclamati eletti, per surrogazione, dall'Assemblea legislativa nella seduta del 30 giugno 2009.

*(omissis)*».

PRESIDENTE: Invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti alcunché di diverso, a farlo presente.

Non avendo chiesto la parola alcun Consigliere, chiedo all'Assemblea di convalidare, ad ogni effetto, la elezione dei consiglieri Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti.

Con votazione palese, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea convalida.







## COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito [www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it).

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)  
**Nuova Tipografia Delmaino S.n.c.** – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

Indirizzo di posta certificata: [bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.